

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 26

Adunanza 26 giugno 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CASTELLAMONTE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - DELIBERAZIONE C.C. N. 10 DEL 06/03/2001 - OSSERVAZIONE.

Protocollo: 666 - 143566/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Castellamonte:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n. 118-16892 del 22/06/1982, della prima Variante Generale, approvata con deliberazione G.R. n. 86-23947 del 11/10/1988, della seconda Variante Generale, approvata con deliberazione G.R. 19-18421 del 21/04/1997;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 80 del 30/10/1998, n. 15 del 18/05/1999, n. 46 del 29/10/1999, n. 47 del 29/10/1999, n. 30 del 17/04/2000, n. 52 del 20/09/2000 e n. 54 del 18/12/2000, sette Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 10 del 06/03/2001, un'ulteriore Variante parziale al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 21/05/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del sopracitato settimo comma dell'art. 17;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 10/2001 di adozione e dagli elaborati tecnici allegati;

Rilevato che la Variante in oggetto propone delle modifiche normative all'art. 7 punto 1) delle N.d.A. del P.R.G.C. al fine di consentire, nell'ambito delle fasce di rispetto stradale normate dal succitato articolo, la realizzazione di impianti per l'autolavaggio, anche separati dagli impianti per la distribuzione di carburante;

Dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

Vista la deliberazione del C.P. n. 621 - 71253/1999 in data 28/04/1999, con la quale è stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, attualmente in Regione per l'approvazione;

Visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui piani regolatori generali comunali ed intercomunali;

Visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 20/06/2001, il quale propone la presentazione di una osservazione, della quale si ritiene di condividerne il contenuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la seguente osservazione al progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Castellamonte, adottato con deliberazione del C.C. n. 10 del 06/03/2001:

"Si riscontra che l'art. 7 delle N.d.A. del P.R.G.C. regola, tra l'altro, le strutture ammesse nelle fasce di rispetto delle viabilità comunali e provinciali.

La possibilità di realizzare impianti di autolavaggio, separati dagli impianti per la distribuzione di carburante, contrasta con l'art. 27 della L.R. n. 56/77 che ammette, nelle suddette fasce ed a titolo precario, unicamente "*... la costruzione di impianti per la distribuzione di carburanti opportunamente intervallati*".

Inoltre la realizzazione di detti impianti comporterebbe ulteriori immissioni, anche sulle viabilità provinciali (nonchè sulle viabilità comunali principali), con conseguente riduzione della scorrevolezza del traffico; a tale proposito si richiama l'art. 28 della L.R. n. 56/77 che non consente " *... di norma, opere relative ad accessi veicolari diretti sulle strade statali e provinciali, per tratti lungo i quali queste attraversano parti di territorio esterne agli abitati*";

2. di trasmettere al Comune di Castellamonte la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso